

Trib. Reggio Emilia, 27 luglio 2021 – Pres. Parisoli, Giud. Rel. Dazzi

Quale compenso per il curatore del minore?

Il curatore speciale del minore non riveste la qualità di ausiliario del giudice, che si connota per l'attività di collaborazione ad un atto che questo non può compiere da solo; al contrario, il curatore del minore assume la veste di mandatario di colui nel cui interesse viene nominato. I compensi vanno quindi corrisposti da colui nel cui interesse ha agito secondo la disciplina prevista in materia di mandato.

Il curatore ha titolo per chiedere il compenso, nella veste di mandatario, nei confronti del soggetto nell'interesse del quale è stato nominato, sicché i compensi non vanno liquidati dal giudice che ha provveduto alla nomina, ma corrisposti direttamente da coloro nel cui interesse il curatore ha agito.

Filiazione - Riconoscimento di figlio naturale: impugnazione - Riconoscimento non veritiero - Domanda di dichiarazione di paternità - Assegnazione del cognome della madre - Spese di giustizia - Ausiliari del magistrato - Curatore speciale - Qualifica di avvocato - Rapporto di mandato - Ausiliario del Giudice - Non configurabilità - **Rif. Leg. artt. 263 cod. civ.; artt. 78, 91 c.p.c.**

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco Parisoli Presidente

dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore

dott. Stefano Rago Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. **2238/2017**, promossa da:

TIZIO, con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in...;

ATTORE

contro

MEVIA e FILANO, con il patrocinio dell'avv. ...e dell'avv..., elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori, in...;

CONVENUTI

AVV. ...(CURATORE DEL MINORE TIZIETTO, nato a *** (RE) il...);

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

L'attore ha così precisato le conclusioni all'udienza del 25.2.2020:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

In via principale

a) dichiarare nullo ed inefficace il riconoscimento come proprio figlio del minore Tizietto effettuato dal convenuto Sig. Filano; e conseguentemente dichiarare che Tizio è il padre del minore Tizietto;

b) eliminare il cognome Miranda Mello dalle generalità del minore, che assumerà il cognome materno Ferreira;

c) ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di eseguire le relative annotazioni nei pubblici registri ;

d) stabilire che, allo stato, il padre Tizio possa vedere e stare con il figlio Carlos il giovedì pomeriggio, e il sabato dalle 9,30 alle 19,30 o la domenica per l'intera giornata, come indicato nella CTU;

e) stabilire che i genitori naturali collaborino nell'interesse del minore in ordine alla assunzione delle scelte rilevanti per la salute, il benessere e la crescita del figlio stante, anche, la responsabilità genitoriale e la matura consapevolezza e collaborazione manifestata dall'attore in CTU e che i genitori stessi si accordino in ordine ad ogni eventuale variazione del calendario di visite.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio".

I convenuti, all'udienza del 25.2.2020, hanno così precisato le conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa

Nel merito

- Decidere secondo giustizia circa l'efficacia del riconoscimento del minore Tizietto ad opera del Sig. Filano;

- Nel caso in cui venisse dichiarata l'inefficacia del riconoscimento del minore Tizietto ad opera del Sig. Filano, adottare i provvedimenti necessari ed opportuni per la tutela del diritto alla bigenitorialità del minore, nonché del diritto alla stabilità affettiva dello stesso, mantenendone comunque il collocamento presso

la Sig.ra Mevia e determinando le modalità di frequentazione del minore medesimo da parte dell'attore, secondo quanto suggerito nella Relazione Tecnica d'Ufficio. Adottare altresì i provvedimenti necessari ed opportuni in ordine alla ripartizione delle responsabilità genitoriali delle odierne parti in causa, con riferimento agli oneri di cura, educazione e mantenimento, onerando il Sig. Tizio di un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, oltre spese straordinarie, giusto Protocollo attualmente in vigore e comprensive di retta dell'asilo / scuola materna, ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore;

- Con vittoria di spese e competenze, oltre a Spese Generali 15%, CPA ed IVA come per legge".

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 05.04.2017, TIZIO conveniva in giudizio MEVIA e FILANO, chiedendo di *"dichiarare nullo ed inefficace il riconoscimento come proprio figlio del minore Tizietto eseguito dal sig. Filano"*; di *"eliminare il cognome ...dalle generalità del minore, che assumerà esclusivamente il cognome materno ..."*; di *"ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di eseguire le relative annotazioni nei pubblici registri"*, e di *"assumere tutti i provvedimenti necessari ed opportuni affinché sia salvaguardato l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'attore nel rispetto del supremo e preminente interesse del minore"*. In via istruttoria, l'attore chiedeva disporsi *"test genetico del DNA sul minore e sull'attore"*.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.6.2017, si costituivano i due convenuti MEVIA e FILANO.

I convenuti chiedevano di respingere le domande attoree. In via subordinata, nell'eventualità di un esito positivo dell'esame del DNA, domandavano di: *"dichiarare l'inefficacia del riconoscimento del minore Tizietto ad opera del sig. Filano disponendo la sostituzione del cognome di ...con quello materno e ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle necessarie annotazioni"*; *"adottare i provvedimenti necessari ed opportuni per la salvaguardia della responsabilità genitoriale dell'attore avendo riguardo per la conservazione e tutela degli attuali rapporti familiari del minore"*.

Alla prima udienza di comparizione del 21.09.2017, le parti davano atto che, nelle more del procedimento, era stato *"eseguito, congiuntamente, test del DNA presso il Laboratorio "MENDEL GENETICA MEDICA SRL" di Modena"*, tramite il quale era *"stata accertata la paternità del Sig. Tizio, come da relazione del 28/07/2017"*, che veniva depositata in udienza come documento n. 6 di parte attrice (cfr. verbale d'udienza del 21.09.2017).

La difesa di parte attrice rinunciava pertanto alla CTU genetica richiesta in via istruttoria nell'atto di citazione, in quanto ritenuta superflua, alla luce degli accertamenti sul DNA già in atti.

Con separata ordinanza del 21.09.2017, il Giudice istruttore nominava, quale curatore speciale del minore Tizietto, l'Avv..., la quale, alla successiva udienza del 12.10.2017, accettava l'incarico e si costituiva in giudizio.

In quest'ultima udienza del 12.10.2017, le parti congiuntamente chiedevano nominarsi un CTU che coadiuvasse il curatore speciale *"nella determinazione delle modalità di incontro, frequentazione e di conoscenza tra il padre biologico ed il minore"*, ed il Giudice istruttore all'epoca precedente, *"vista la richiesta delle parti e del curatore speciale"*, nominava quale CTU la dr.ssa ... (cfr. verbale d'udienza del 12.10.2017), sottoponendole, alla successiva udienza del 18.01.2018, il seguente quesito: *"Incontrate le parti e il minore, valuti il ctu quale siano le modalità di incontro, frequentazione e conoscenza tra il padre biologico e il minore. Considerata la tenerissima età di TIZIETTO, suggerisca anche un eventuale calendario o un progetto di inserimento della figura del padre biologico nella vita del minore ove non emergano elementi ostativi afferenti la capacità genitoriale; stabilisca le modalità con cui dovranno avvenire tali incontri valutando, altresì, anche attraverso la coadiuvazione del curatore speciale, quale sia l'approccio relazionale tra il padre biologico e il minore. Valuti altresì la competenza genitoriale delle parti. Valuti altresì i nuclei familiari di riferimento delle parti, autorizzando altresì il CTU a incontrare i partner delle parti e i figli maggiorenni delle parti"*.

La dr.ssa ... depositava il proprio elaborato peritale definitivo in data 06.06.2019.

All'udienza del 27.6.2019, i procuratori delle parti ed il curatore speciale del minore chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo un rinvio in pendenza di trattative, all'udienza del 25.02.2020 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dall'attore e dai convenuti come da separati fogli in epigrafe trascritti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Il Pubblico Ministero interveniva in data 23.7.2020.

2.

Ciò posto, si esamina la fattispecie in decisione.

Con la prima domanda, proposta sin dall'atto di citazione, l'attore ha chiesto di *"dichiarare nullo ed inefficace il riconoscimento come proprio figlio del minore Tizietto eseguito dal sig. Filano"*.

La domanda ha quindi ad oggetto l'impugnazione per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c., del riconoscimento del figlio naturale Tizietto effettuato da parte del convenuto Filano.

Come noto, l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere intentata da *"chiunque vi abbia interesse"* (art. 263 comma 1 c.c.). L'interesse ad agire di colui che si afferma il "vero genitore" è implicito, in quanto il falso riconoscimento gli impedirebbe di esercitare i diritti-doveri derivanti dalla sua qualità, cosicché, nel caso di specie, l'odierno attore Tizio è evidentemente legittimato ad esperire l'azione in discussione.

Tanto premesso, e passando al merito della domanda, l'impugnazione di riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. è meritevole di accoglimento.

Dalla istruzione del presente procedimento, è emerso in modo incontrovertibile che Tizietto non sia figlio di Filano.

Infatti, come si è detto nel precedente paragrafo 1, alla prima udienza di comparizione del 21.09.2017, le parti hanno dato atto che, nelle more del procedimento, era stato *"eseguito, congiuntamente, test del DNA presso il Laboratorio "MENDEL GENETICA MEDICA SRL" di Modena"*, tramite il quale era *"stata accertata la paternità del Sig. Tizio, come da relazione del 28/07/2017"*; relazione che è stata depositata in udienza come documento n. 6 di parte attrice (cfr. verbale d'udienza del 21.09.2017)

Non si comprende quindi per quale motivo i convenuti, i quali nel corso di tutto il giudizio mai hanno contestato gli esiti di tale accertamento, solo nella comparsa conclusionale e nelle repliche conclusive depositate ex art. 190 c.p.c., hanno affermato, peraltro tardivamente, che la prova genetica non sarebbe *"agli atti"* (cfr. pag. 2 repliche conclusive dei convenuti).

L'azione ex art. 263 cod. civ. postula la dimostrazione dell'inesistenza del rapporto biologico tra chi ha effettuato il riconoscimento ed il soggetto riconosciuto, e tale dimostrazione può essere data attraverso qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo.

L'azione di impugnazione può essere accolta non solo quando l'attore provi che l'autore del riconoscimento non è il genitore biologico, ma anche quando fornisce la prova di essere lui il vero genitore, così provando nello stesso tempo sia la propria legittimazione che la fondatezza della domanda.

Nel caso di specie, l'esito dell'indagine sul DNA, che ha interessato il minore Tizietto, l'attore Tizio e la convenuta, così come risultante dalla citata relazione del 28/07/2017 del Laboratorio "MENDEL GENETICA MEDICA SRL" di Modena depositata all'udienza del 21.09.2017, non lascia dubbi in ordine alla compatibilità genetica tra il minore Tizietto e l'attore Tizio, sì da potersi affermare che il rapporto di filiazione naturale tra i medesimi sussiste, come accertato nella predetta relazione, con un grado di probabilità pari alla misura percentuale del 99,999999%, pressoché corrispondente alla dimostrazione del predicato di paternità.

Del resto, come si è già detto, tali conclusioni non sono mai state contestate sotto nessun profilo né dal curatore speciale del minore, né dai convenuti, se non tardivamente ed in modo estremamente generico, da parte di questi ultimi, nella comparsa conclusionale.

Pertanto tali risultanze, nei cui confronti le parti non hanno svolto tempestivamente osservazioni critiche, consentono di ritenere accertata la paternità dell'attore nei riguardi del figlio Tizietto in modo inequivocabile.

Ne consegue che, dovendosi escludere che il convenuto Filano sia il padre di Tizietto, va accolta la domanda giudiziale ex art. 263 c.c. formulata dall'attore Tizio.

Con l'accoglimento dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, il figlio Carlos perde lo stato di filiazione con effetto assoluto e perde il cognome del padre "...", con conseguente assunzione del cognome della madre, dunque "...".

Va conseguentemente ordinato all'ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni di legge.

3.

Va poi esaminata la domanda dell'attore Tizio con la quale egli ha chiesto di "*dichiarare che Tizio è il padre del minore Tizietto*".

Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.

La domanda in questione, infatti, è tardiva, in quanto formulata per la prima volta, nel corso del giudizio, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2020; non è stata, invece, formulata né nell'atto di citazione, né successivamente nel corso del procedimento, e le parti, avendo all'udienza del 27.6.2019 richiesto congiuntamente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, hanno implicitamente rinunciato ai termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (non sono state quindi depositate memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.).

La declaratoria di inammissibilità per tardività della domanda in esame assorbe ogni ulteriore profilo di eventuale inammissibilità della domanda stessa per altri motivi, e comporta la conseguente declaratoria di inammissibilità delle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e della domanda (proposta dai convenuti anch'essa, per la prima volta, tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.2.2020) di contributo al mantenimento del minore: domande il cui accoglimento presuppone comunque la previa dichiarazione giudiziale di paternità naturale di Tizio, la quale, a sua volta, presuppone il previo passaggio in giudicato della sentenza che rimuove, in capo al minore, lo *status* di figlio di Filano (cfr. Cass. civ. n. 1784/2012; Cass. civ. n. 17392/2018).

4.

Infine, la domanda avanzata dal curatore del minore, Avv...., di liquidazione del compenso deve essere respinta.

Il curatore speciale del minore non riveste infatti la qualità di ausiliario del giudice, che si connota per l'attività di collaborazione ad un atto che questo non può compiere da solo; al contrario, il curatore del minore assume la veste di mandatario di colui nel cui interesse viene nominato. I compensi vanno quindi corrisposti da colui nel cui interesse ha agito secondo la disciplina prevista in materia di mandato.

La Suprema Corte - risolvendo un conflitto di competenza tra il Presidente del Tribunale che aveva nominato il curatore ex art. 80 c.p.c. e 65 disp. att. c.c. di un condominio privo di legale rappresentante, ed il giudice di pace adito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la liquidazione del compenso - ha affermato la competenza di quest'ultimo ed ha chiarito che il curatore ha titolo per chiedere il compenso, nella veste di mandatario, nei confronti del soggetto nell'interesse del quale è stato nominato, sicché i compensi non vanno liquidati dal giudice che ha provveduto alla nomina, ma corrisposti direttamente da coloro nel cui interesse il curatore ha agito (Cass. Civ., Sez. III, 22/06/2006, n. 144447).

In altri termini, espletato l'incarico e richiesto inutilmente il pagamento, il curatore potrà agire in sede contenziosa con autonomo procedimento al fine di ottenere la liquidazione del compenso (determinato, qualora si tratti di un avvocato, secondo i parametri di cui al DM 55/2014), mentre tale liquidazione non può essere effettuata dal giudice che lo ha nominato, né - ritiene il Collegio in adesione a quanto affermato dalla Suprema Corte - ciò può avvenire nell'ambito del procedimento per il quale è stato nominato, di cui lo stesso è parte, non rivestendo la qualità di ausiliario del giudice .

Nel caso di curatore di un minore, dovendo egli curare gli interessi del minore in maniera autonoma, si deve ritenere che sia quest'ultimo il soggetto tenuto al compenso.

E' quindi onere del curatore - qualora rivesta la qualifica di avvocato, che può pertanto nominare se stesso quale difensore (Cass. n. 9/2019) - richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello stato nell'ipotesi in cui il minore non sia titolare di redditi propri e sussistano le condizioni previste dall'art. 76 d.p.r. 115/2002.

In ogni caso, anche a voler ritenere che al pagamento siano tenuti i genitori del minore, tale liquidazione non può comunque avvenire nell'ambito dell'odierno procedimento contenzioso (impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.p.c.). In tale giudizio egli è parte processuale, per cui l'unico titolo che consentirebbe la liquidazione delle spese processuali in suo favore sarebbe rappresentato dal criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. .

A differenza di quanto avviene nei confronti del CTU nominato, che rende - quale ausiliario del giudice - una prestazione nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti, è preclusa quindi la possibilità di liquidare un compenso al curatore Avv. ...

Pertanto, acclarato che le spese di lite sostenute dal curatore debbano essere liquidate applicando i criteri di cui agli artt. 91 ss. c.c. (principio di soccombenza), si osserva che, nel caso di specie, l'attore ed i convenuti non possono di certo considerarsi soccombenti nel rapporto con il curatore, in quanto quest'ultimo si è limitato a formulare, congiuntamente con le altre parti, una richiesta di espletamento di una CTU che lo coadiuvasse *"nella determinazione delle modalità di incontro, frequentazione e di conoscenza tra il padre biologico ed il minore"* (cfr. verbale d'udienza del 12.10.2017); CTU a cui le parti stesse hanno aderito.

L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite e comporta che le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 13.06.2019, debbano essere poste in via definitiva per metà a carico dell'attore e per la restante metà a carico dei convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattese o assorbite:

1) accerta e dichiara che Filano non è il padre di Tizietto, nato a ...il..., e che, pertanto, il riconoscimento dal medesimo effettuato non risponde al vero;

- 2) dispone di conseguenza che il cognome "..." venga eliminato dalle generalità del minore;
- 3) dispone che il minore Tizietto acquisti il cognome della madre "...", così da chiamarsi "Tizietto...";
- 4) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del relativo atto di nascita del minore, dando atto che Tizietto assume il cognome della madre, "...";
- 5) dichiara inammissibili le restanti domande delle parti;
- 6) compensa tra le parti le spese di lite;
- 7) pone definitivamente le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto del 13.06.2019, per metà a carico dell'attore e per la restante metà a carico dei convenuti.

Così deciso a Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 24 luglio 2020.

Il Giudice estensore

Dott. Damiano Dazzi

Il Presidente

Dott. Francesco Parisoli

Pubblicazione il 27/07/2020